

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

(2007/210/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

*Articolo 1*

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

*Articolo 2*

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

*Articolo 3*

(3) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Horst SEEHOFER

---